

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO IN PROVINCIA DI BOLOGNA

ART. 1
(norme generali)

Il presente regolamento riguarda tutti gli appostamenti fissi di caccia nel territorio provinciale con o senza richiami vivi, ad esclusione di quelli collocati all'interno delle aziende venatorie (denominati dalla normativa vigente "apprestamenti" ed esclusi pertanto dal presente regolamento).

Per appostamento fisso di caccia s'intende una struttura realizzata in muratura, legno, materiale plastico o qualsiasi altro materiale, approntata stabilmente per l'intera stagione venatoria. Sono considerati appostamenti fissi le botti, tine o imbarcazioni stabilmente ancorate al fondo dei corsi e specchi d'acqua o ai margini degli stessi nonché le piattaforme appositamente costruite per la caccia al colombaccio.

Essi vengono suddivisi ed autorizzati in "appostamenti fissi con o senza richiami vivi".

Sia gli uni sia gli altri possono essere in acqua o in terra.

A norma di legge negli appostamenti fissi con richiami vivi è consentito l'uso di richiami vivi; in essi possono accedere con armi proprie i cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5 – lett. b) della legge 11 febbraio 1992 n. 157; per essi non c'è obbligo né di residenza né di iscrizione all'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) nel quale insiste l'appostamento.

Negli appostamenti fissi senza richiami vivi possono entrare esclusivamente i cacciatori ammessi a qualsiasi titolo nell'A.T.C., che abbiano scelto la forma di caccia "c" di cui all'articolo appena citato. In tali appostamenti non è consentito l'uso di richiami vivi ad eccezione di quelli autorizzati per la caccia al colombaccio, in cui si può fare uso di "volantini" (colombi e/o colombacci) come richiamo.

Gli appostamenti fissi possono essere collocati, nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate, in tutto il territorio destinato alla caccia programmata ad esclusione, come previsto dall'attuale Piano faunistico-venatorio provinciale, delle zone comprese entro il raggio di un Km da ognuna delle località di interesse ambientale, paesistico e/o rilevanti per l'avifauna e per i suoi movimenti migratori,

riportate nell'elenco di cui all'allegato al presente regolamento.

A norma della L. n. 157/92 il numero massimo di appostamenti fissi, sia con uso di richiami vivi che senza, che possono essere autorizzati in Provincia di Bologna è di 121 (centoventuno), di cui non più di 60 nel comprensorio omogeneo di pianura e non più di 80 nel comprensorio omogeneo di montagna così come indicato dal Piano faunistico-venatorio provinciale.

ART. 2
(autorizzazioni)

Le autorizzazioni di appostamento fisso hanno validità di 5 anni dal rilascio e vengono rilasciate dal Dirigente provinciale competente nel primo anno di esecutività di ogni Piano faunistico-venatorio provinciale. Nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche nel corso del quinquennio qualora vi siano posti disponibili. Tali nuove autorizzazioni hanno validità non oltre il quinto anno dal rilascio delle autorizzazioni di cui all'inizio del presente articolo.

ART. 3
(appostamenti fissi in acqua)

Gli appostamenti fissi in zona umida (appostamenti in acqua) devono ricomprendere una superficie permanentemente sommersa non inferiore a ettari 7 (sette). E' fatta eccezione per gli appostamenti autorizzati con superficie d'acqua inferiore in base alle precedenti regolamentazioni, a condizione che conservino 2 (due) o 4 (quattro) ettari di superficie idrica a seconda del regolamento vigente al momento dell'istituzione.

Nell'area di un appostamento in acqua possono essere installate, a non più di 150 metri l'una dall'altra, fino a tre botti o tine singole o gemelle una delle quali deve essere indicata come principale.. Non sono consentite botti residuali, inutilizzate o in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati.

Il titolare, con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, può richiedere la tabellazione di un'area di rispetto di 300 metri di raggio dalla botte o tina principale. L'area di rispetto sopraddetta è estesa fino a coincidere con il perimetro esterno dello specchio d'acqua su cui insiste l'appostamento, per il lato, o per i lati, in cui detto perimetro esterno disti più di 300 metri dalla tina o botte principale.

ART. 4
(gestione ambientale degli appostamenti in acqua)

All'interno del perimetro di un appostamento in acqua soggetto alla normativa regionale di applicazione dei Regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 1257/99, qualsiasi intervento manutentorio, compresa l'installazione delle botti, o qualsiasi intervento sulla vegetazione deve essere effettuato in rigorosa conformità con le prescrizioni della Regione Emilia - Romagna.

Negli appostamenti esistenti su "zone umide permanenti" e "prati umidi", di cui al regolamento CEE n.2078/92 e n. 1257/99, lavori di manutenzione straordinaria con prosciugamento e/o lavori con intervento sul suolo e sulla vegetazione palustre sono consentiti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 20 febbraio. Gli interventi sono, a norma del presente regolamento, direttamente effettuabili senza adempimenti amministrativi nei confronti del Servizio Apicale Tutela e Sviluppo Fauna a condizione che siano stati svolti gli adempimenti nei confronti del Settore Agricoltura della Provincia previsti dagli impegni agro-ambientali contratti, e che la zona sia tenuta senza acqua per il tempo minimo necessario ai lavori.

Nel periodo di divieto di intervento, sempre osservando gli adempimenti connessi all'impegno agro-ambientale, è riconosciuta la facoltà, per causa di forza maggiore, di riparare d'urgenza un argine. In tale caso l'intervento deve essere effettuato quanto prima e limitato al solo tratto interessato e a ridosso dell'argine.

Nell'area (tabellata) di un appostamento in acqua non soggetta alla normativa regionale citata all'inizio del presente articolo, lavori di manutenzione straordinaria con prosciugamento e/o lavori con intervento sul suolo e sulla vegetazione palustre sono altresì liberamente effettuabili, a norma del presente regolamento, nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 20 febbraio. Al di fuori di tale periodo i suddetti lavori sono vietati, se non specificatamente autorizzati dal Servizio faunistico provinciale. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a condizione che l'area venga totalmente prosciugata entro il 1° marzo.

E' riconosciuta la facoltà, per causa di forza maggiore, di riparare d'urgenza un argine. In tale caso l'intervento deve essere effettuato quanto prima e limitato al solo tratto interessato e a ridosso dell'argine.

ART. 5

(caccia negli appostamenti fissi in acqua)

In un appostamento fisso d'acqua non possono cacciare contemporaneamente più di 4 (quattro) cacciatori, comunque essi siano dislocati nelle botti, col limite massimo di due cacciatori per botte. Essi debbono essere autorizzati dal titolare dell'appostamento e in sua assenza essere muniti di permesso scritto giornaliero o periodico (o sua copia) nominativo, rilasciato e sottoscritto dal titolare medesimo.

Nell'area di un appostamento in acqua classificato "con richiami vivi" agli autorizzati è consentita solo la caccia da appostamento, mentre ai non autorizzati, essendo l'area estranea all'A.T.C., è sempre vietato l'esercizio venatorio in qualsiasi forma. Le tabelle di delimitazione dell'appostamento devono riportare tale divieto.

Per esercitare la caccia in un appostamento in acqua classificato "senza richiami vivi" tutti gli autorizzati dal titolare devono essere anche iscritti o ammessi all'A.T.C.

Nell'area di un appostamento in acqua classificato "senza richiami vivi", di pertinenza dell'A.T.C., solo quando le botti non siano occupate dagli autorizzati ovvero quando l'appostamento non sia in esercizio, è consentita la caccia vagante e da appostamento temporaneo a chiunque abbia titolo di accesso all'A.T.C., fatte salve le disposizioni vigenti a tutela delle colture in atto.

E' vietato impedire l'accesso, con recinzioni o altre strutture, all'area dell'appostamento fisso, sia quando questo è in esercizio che quando non lo è.

ART. 6

(appostamenti fissi di terra)

Gli appostamenti fissi collocati in terra sono costituiti da un solo capanno.

Gli appostamenti fissi per la caccia al colombaccio possono avere fino a due capanni ausiliari nel raggio massimo di 150 m. dal capanno principale.

Il titolare, con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, può richiedere la tabellazione di un'area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale.

Negli appostamenti fissi di terra non possono cacciare più di due persone contemporaneamente, ad eccezione di quelli per colombacci in cui possono cacciare contemporaneamente (nel capanno principale e negli ausiliari) sino a 4 (quattro) persone. I cacciatori debbono essere autorizzati dal titolare dell'appostamento e, in sua assenza, essere muniti di permesso scritto giornaliero o periodico (o sua copia) nominativo, sottoscritto e rilasciato dal titolare medesimo.

ART. 7
(distanze)

Ogni botte o tina e ogni capanno o struttura per colombacci deve rispettare le seguenti distanze minime:

- a) 150 m dal confine di parchi nazionali, parchi naturali regionali e rispettive aree contigue, nonché di riserve naturali;
- b) 150 m dal confine di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione fauna, foreste demaniali non aperte alla caccia, zone di rifugio e aziende venatorie;
- c) 150 m da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
- d) 150 m da vie di comunicazione ferroviaria e funiviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;
- e) 400 m dal limite di giardini e parchi pubblici, parchi storici e archeologici, zone monumentali e militari, cimiteri e terreni adibiti ad attività sportive;
- f) 150 m da stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate contenenti animali;

Tra due appostamenti fissi deve esistere una distanza di almeno 1 Km misurato fra le strutture principali e rilevabile cartograficamente oppure mediante telemetria o sistemi informativi geografici. Tale limitazione non vale nel caso di appostamenti collocati in differenti pendici di un unico spartiacque.

ART. 8
(domande)

Le domande di rinnovo di autorizzazione di appostamento fisso vanno presentate entro il 1° novembre dell'anno di scadenza del Piano F.V.P.

Le domande di nuova istituzione vanno presentate entro il 1° novembre di ogni anno.

Nel caso in cui le domande siano inviate per posta farà fede il timbro postale di partenza. Non potranno essere per alcun motivo ritenute valide domande presentate oltre i suddetti termini.

Le domande vanno presentate in bollo da Euro 10,33 fatti salvi successivi adeguamenti di importo, allegando anche una equivalente marca per l'eventuale successivo provvedimento di autorizzazione.

Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici completi del richiedente;
- b) dati completi della licenza di caccia del richiedente;
- c) opzione di caccia effettuata dal richiedente;
- d) ubicazione esatta dall'appostamento (Comune, località e fondo);
- e) tipo di appostamento richiesto;
- f) per gli appostamenti in acqua, anche l'area in ettari, approssimata per difetto, della superficie dell'appostamento e numero complessivo delle botti o tine presenti o che s'intendono installare.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) consenso quinquennale dei proprietari o dei conduttori del terreno interessato dall'appostamento;
- b) carta geografica CTR, esclusivamente nelle scale 1:5.000; 1:10.000 o 1:25.000, con indicazione della posizione dell'appostamento con la maggiore approssimazione possibile;
- c) eventuale attestazione del riconoscimento a norma di legge di invalidità fisica, quale titolo preferenziale.

Per gli appostamenti in acqua l'indicazione cartografica di cui sopra va effettuata riportando il perimetro dell'appostamento e la collocazione delle botti.

ART. 9
(rilascio autorizzazioni)

Le autorizzazioni di appostamento fisso vengono rilasciate entro il 31 luglio. Entro tale data devono essere emessi anche i motivati provvedimenti di rigetto delle domande.

Le autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non esimono il titolare dall'osservanza, nell'installazione o nel mantenimento dell'appostamento, di ogni altra norma di legge o di regolamento vigente, con particolare riferimento alla normativa urbanistica, forestale, ambientale e paesistica.

I titolari di autorizzazione nella stagione venatoria 2001-2002 avranno la riserva del posto in occasione del primo rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente regolamento.

ART. 10
(adempimenti e prescrizioni)

Il titolare di autorizzazione di appostamento fisso è tenuto a effettuare ogni anno prima dell'inizio della stagione venatoria, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, il versamento della tassa annuale di concessione regionale, nell'importo e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti. La ricevuta di versamento deve essere conservata dal titolare per 5 (cinque) anni a disposizione delle Amministrazioni competenti e, quando l'appostamento è in esercizio, al controllo.

Il titolare di appostamento fisso è tenuto inoltre a conservare per almeno 5 (cinque) anni tutti i permessi di caccia rilasciati, per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione provinciale.

Il titolare di autorizzazione è inoltre tenuto a curare che per ogni giornata di attività dell'appostamento venga registrato a fini statistici nell'apposito modulo annuale rilasciato dal Servizio Apicale Tutela e Sviluppo Fauna il numero totale di capi di ogni specie complessivamente abbattuti da lui e/o dagli autorizzati. Tale modulo deve essere restituito annualmente al Servizio Apicale Tutela e Sviluppo Fauna entro la data del 28 febbraio.

ART.11
(sostituti del titolare)

Ai fini della successione nella titolarità della concessione , il titolare può nominare un sostituto secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 8 della Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modificazioni.

Qualora intenda avvalersi di tale facoltà deve inviare una semplice comunicazione, in qualsiasi momento, alla Provincia del nominativo della persona prescelta, completa di dati anagrafici e numero di licenza di caccia. Tale comunicazione verrà conservata agli atti in previsione della cessione della titolarità dell'appostamento.

ART. 12
(controllo della nutria)

Il titolare della concessione di appostamento fisso d'acqua ha l'obbligo di effettuare il controllo della nutria secondo le modalità prescritte dal vigente piano di controllo provinciale di cui all'art 16 della Legge 157/92.

ART. 13
(controlli e sanzioni)

L'autorizzazione di appostamento fisso può essere motivatamente sospesa o revocata, a seguito di illeciti commessi sia nella gestione che nell'attività venatoria dell'appostamento, o per inadempienza agli obblighi, da parte del titolare o dei suoi invitati, ferme restando le responsabilità personali.

Il controllo tecnico-amministrativo degli appostamenti fissi viene svolto dal Servizio Apicale Tutela e Sviluppo Fauna attraverso il proprio personale dipendente. La Provincia potrà avvalersi del proprio Corpo di Polizia nonché di guardie giurate volontarie, nell'ambito dell'attività di coordinamento ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Le irregolarità riscontrate dalla Provincia, attraverso i controlli effettuati, comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti amministrativi:

- diffida al titolare a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate;
- sospensione dell'attività venatoria per un numero minimo di tre giornate in caso di mancata regolarizzazione della concessione a seguito di diffida, nonché, nei casi di accertata dolosa irregolarità nel rilascio dei permessi di caccia, negli abbattimenti di fauna selvatica e per i restanti adempimenti obbligatori compreso il controllo della nutria;
- revoca della concessione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare, dopo la seconda diffida, non adempie gli obblighi previsti e contestatigli;
 - b) quando il titolare ha evaso la tassa di concessione regionale annuale;
 - c) quando vengano accertate in forma ripetuta trasgressioni alle disposizioni nazionali o regionali in materia di esercizio venatorio, riferite anche agli invitati.

ART. 14
(entrata in vigore)

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al completamento della ripubblicazione.

**ELENCO LOCALITÀ DI INTERESSE AMBIENTALE, PAESISTICO E/O RILEVANTI
PER L'AVIFAUNA E PER I SUOI MOVIMENTI MIGRATORI.**

Comune di Bologna

- 1) Il Monte
- 2) Colle della Guardia

Comune di Borgo Tossignano

- 1) Rocchetta
- 2) Campiuno

Comune di Camugnano

- 1) Serra dei Galli
- 2) Frascari
- 3) S.Luigi di Burzanella
- 4) Valle del Torrente Brasimone-Lavaccioni
- 5) Monte S.Giuseppe
- 6) La Guscella
- 7) Passo dello Zanchetto
- 8) Monte Fontanavidola
- 9) Monte Vigo
- 10) Passo dei Monti Montovolo e Vigese

Comune di Casalfiumanese

- 1) Chiesa di Gesso
- 2) Cà del Vento
- 3) Monte Maggiore
- 4) Roncassaglia

Comune di Castel d'Aiano

- 1) Monte della Castellana
- 2) Monte di Labante (Crocino)
- 3) Passo della Madonnina
- 4) Passo Podere (Le Tavole)
- 5) Località La Bruciata
- 6) Località e Passo La Tarzara
- 7) Ca' del Vento

Comune di Castel di Casio

- 1) Ca' del Cucco
- 2) Monte Budello
- 3) Prostemma
- 4) Monte Albano
- 5) Le Serre
- 6) Monte La Tose

Comune di Castel del Rio

- 1) Castello Alidosi
- 2) Ca' Monti
- 3) Monte Fune
- 4) Valmaggioro
- 5) Pilastro Val Ceci
- 6) Ronco

Comune di Castel San Pietro Terme

- 1) Ca' Nova
- 2) Frassineto
- 3) Pieve di Monte Calderaro

Comune di Castello di Serravalle

- 1) Tiola
- 2) M. Mauro
- 3) Castello
- 4) Cuculla

Comune di Castiglione dei Pepoli

- 1) Monte Gatta
- 2) Monte Tavianella
- 3) S. Giacomo
- 4) Castello di Baragazza
- 5) Crinale fra le frazioni di Sparvo e Creda

Comune di Fontanelice

- 1) Gualdo
- 2) Montemorosino
- 3) Filetto di Sopra
- 4) Forgnone

Comune di Grizzana

- 1) Serra di Carviano
- 2) Olezza
- 3) Monteacuto Ragazza

Comune di Gaggio Montano

- 1) Monte dell'Andante
- 2) Monte Castello
- 3) Monte dell'Oro

Comune di Granaglione

- 1) Monte Cavallo
- 2) Monte Cozzi
- 3) Conizzo
- 4) Pian della Crocetta
- 5) Pian di Mengone
- 6) Faggi
- 7) Tre Croci

Comune di Loiano

- 1) Castellari Anconella
- 2) Croci dell'Amastrelli
- 3) Ca' di Storre
- 4) Monte della Villa Scanello
- 5) Osservatorio Astronomico

Comune di Lizzano in Belvedere

- 1) Monte Belvedere
- 2) Monte Gabba
- 3) Bagnadori
- 4) Le Cave
- 5) Monte Grande
- 6) La Caffa

7) Passo del Lupo

Comune di Imola

1) Monte La Valle

2) Monte La Pieve S.Andrea

3) Montaccio (m 293)

Comune di Marzabotto

1) Pian di Venola (bivio)

3) Malfolle

Comune di Monterenzio

1) Bisano Alto

2) Casoni di Romagna

3) Ca' del Vento

Comune di Monghidoro

1) Casa Taglierino

2) Piana del Monte

3) Alpe

Comune di Monteveglio

1) Oliveto

Comune di Monte S. Pietro

1) Amola

2) Bonzare

3) Oppio

Comune di Monzuno

1) Selva

2) Ca' di Castagnolo (prossimità Selva)

3) Giardino

4) Pilastro (Serra dei Carpani)

5) Croci

6) Croci del Cucco

7) Cave della Ventosa

8) S. Rocco

9) Il Poggiolo (Serra Cava)

10) Brento (La Palazza)

11) Monterumici

12) Ca' di Picchio

13) Pastura di Prunaro

14) Lastra di Cabrignano

Comune di Pianoro

1) Montecalvo

2) Monte Odone

3) Livergnano

Comune di Porretta Terme

1) Pian dello Stellaio

2) Castelluccio

3) Monte della Croce

4) Poggi

Comune di S. Benedetto Val di Sambro

- 1) Buffadella (Montali)
- 2) Cà Nova
- 3) Longarino
- 4) Monteacuto Vallese (S.Rocco Chiesa)
- 5) Monte Armato (Monte Fredente)
- 6) Monte Galletto (Cedrecchia)
- 7) Madonna dei Fornelli
- 8) Cà Gabiacci
- 9) Cavria
- 10) Ronchi
- 11) Zaccanesca
- 12) La Ca'
- 13) le Rovine

Comune di Sasso Marconi

- 1) Pieve del Pino
- 2) Lagune
- 3) Monte Pretoni

Comune di Savigno

- 1) Monte di Vignola
- 2) Vedegheto
- 3) Madonna di Rodiano
- 4) Val Poggio
- 5) Valle Armato
- 6) Samoggia
- 7) Stramazzi

Comune di Vergato

- 1) Castelnuovo
- 2) Gambuzzi
- 3) Calvenzano
- 4) Monte Pero